



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2018
 N. 09 del Reg. Delibere
COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2018

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **ventuno** del mese di **Maggio** alle ore **20:30** nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Carica	Presente / Assente
Zani Claudio	Sindaco	Presente
Cavallo Mauro	Consigliere	Presente
Fattor Roberta	Consigliere	Presente
Fioritto Carla	Consigliere	Presente
Grando Simone	Consigliere	Presente
Leone Luca	Consigliere	Presente
Londero Marco	Consigliere	Presente
Perabo' Marino	Consigliere	Presente
Poiana Sara	Consigliere	Presente
Rossi Samanta	Consigliere	Presente
Spollero Gilda	Consigliere	Presente
Bertossi Elena	Consigliere	Presente
Lazzaro Alex	Consigliere	Presente
Palmieri Luciano	Consigliere	Assente
Petrigh Dario	Consigliere	Presente
Rizzi Marco	Consigliere	Presente
Visentin Tiziana	Consigliere	Presente
	Presenti	16

Assiste il Segretario **Terlicher dott. Fabio**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Zani Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1 della legge 22.12.2011 n. 214 con il quale si introduce, in via sperimentale, l'Imposta Municipale Propria in sostituzione, fra l'altro, dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Accertato che la base imponibile, come la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, è stabilita sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 30.12.1992 n. 504;

Considerato che l'Imposta Municipale Propria ha, fra l'altro, le seguenti caratteristiche:

- L'aliquota dell'imposta base è pari allo 0,76%; con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 0,3%;
- L'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4%; con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 0,2%;
- L'aliquota dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%; con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in diminuzione, fino al 0,1%;
- i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

Vista la legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i., commi 639 e seguenti, con i quali viene introdotta la Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche l'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU);

Visto in particolare il comma 707, lettera b) 2 capoverso, che testualmente recita:

All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 dopo il secondo periodo inserito il seguente:

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10

e la lettera d) del medesimo comma che recita:

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 »;

Visto inoltre il comma 708 del suddetto articolo di legge che dispone:

A decorrere dall'anno 2014, non dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. ;

Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n.

70) con la quale si nega ai Comuni la possibilità di aumentare nel 2016 le aliquote stabilite per il 2015, come confermato per l'anno 2018 dalla legge 27.12.2017 n. 205, e si reintroduce inoltre l'esenzione per i terreni agricoli situati nei Comuni classificati come montani o parzialmente montani nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 13 del 26.09.2014 e s.m.i.;

Visto il 4 comma dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopracitato con il quale si stabiliscono le modalità di calcolo del valore degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta;

Accertato che le aliquote debbono essere adottate nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni base previste dalla normativa suddetta, senza apportare variazioni in aumento o in diminuzione;

Acquisiti i pareri di cui al T.U.E.L. D.Lgs.267/2000, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente:

Vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui al TUEL Dlgs 267/2000, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

L'Assessore Leone Luca illustra la proposta.

Il consigliere Bertossi Elena ritiene che poiché l'imposta grava solo sulle seconde case, sugli artigiani e le attività produttive l'aliquota andava abbassata. Preannuncia il voto contrario.

Con voti:

Favorevoli	11
Contrari	5(Bertossi Elena, Lazzaro Alex, Petrigh Dario, Rizzi Marco, Visentin Tiziana)

DELIBERA

1. di adottare, per l'anno 2018, per le motivazioni enunciate in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria, nelle medesime percentuali dell'anno 2017, come di seguito specificato:
2. aliquota base: 0,76%;
3. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%
4. detrazione abitazione principale: € 200,00

Con voti:

Favorevoli 11

Contrari 5(Bertossi Elena, Lazzaro Alex, Petrigh Dario, Rizzi Marco, Visentin Tiziana)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, c.19, LR 21/2003.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole sulla regolarità tecnica 14 maggio 2018 F.to Sandro Rocco

favorevole sulla regolarità contabile 14 maggio 2018 F.to Sandro Rocco

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco

F.to Zani Claudio

Il Segretario

F.to Terlicher dott. Fabio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 24/05/2018 al 07/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

24/05/2018

Il responsabile della Pubblicazione

F.to Barbara Magnis